

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 48.

**Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, « Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1978, n. 118 ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Fra i sanitari, di cui all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, sono compresi anche i medici provinciali presidenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1978

Tomelleri